



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Città di Trani

Medaglia d'argento al merito civile
Provincia Barletta-Andria-Trani

UFFICIO TECNICO COMUNALE
III AREA - PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI

SOTTOPASSO FERROVIARIO PEDONALE TRA VIA ANDRIA E VIA GIACHETTI

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER AGGIORNAMENTO/ADEGUAMENTO DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

CUP: C71B21001130001 - CIG: 93193456C7

* * * * *

DISCIPLINARE D'INCARICO

ART. 1 = AFFIDATARIO DELL'INCARICO

In forza del provvedimento dirigenziale n. _____ R.G. del _____, allegato al presente disciplinare e al quale si rimanda per le premesse, viene dal Comune di Trani conferito al _____, nato a _____ il _____ domiciliato in _____, C.F. _____ - P.IVA _____ iscritto all'ordine _____ al n° _____

alle condizioni di cui al presente disciplinare, il servizio di ingegneria ed architettura dell'intervento in epigrafe specificato.

Il professionista suddetto accetta l'incarico e le condizioni descritti nel presente disciplinare.

La persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, ai sensi dell'art. 24, c. 5, del D.Lgs. 50/2016 è _____, iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, con studio in _____ a _____ Iscrizione ente previdenziale _____.

La/e persona/e fisica/he che svolgerà/svolgeranno le prestazioni di cui al presente disciplinare è/sono la/le seguente/i

1) _____ prestazione _____
iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, con studio in _____ a _____.

2) _____ prestazione _____
iscritto all'Ordine degli _____ della provincia di _____ al n. _____, C.F. _____, P.IVA _____, con studio in _____ a _____.

Il tecnico incaricato, nell'espletamento dell'incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla S.A., ferma restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori rispetto a quelli previsti dal presente disciplinare. La Committenza rimane estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

ART. 2 = PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Le attività professionali richieste si riferiscono alla realizzazione del sottopasso ferroviario pedonale sito tra via Andria e via Giachetti. Il sottopasso avrà dimensioni consone al passaggio di pedoni e ciclisti e sarà raccordato rispetto alla strada attraverso scale e rampe con pendenza inferiore all'8%, in modo tale da poterlo rendere accessibile a tutti. Sarà dotato di illuminazione e di impianto di videosorveglianza, affinché lo spazio possa essere sicuro e percepito dai suoi fruitori come tale. Opere a verde e impianti per l'allontanamento delle acque meteoriche completeranno la sicurezza del sottopasso.

L'Amministrazione comunale conferisce a _____ [indicare] l'incarico professionale relativo ai "servizi di ingegneria ed architettura" di cui in premessa:

- a) aggiornamento/adequamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) redatto in conformità e secondo le disposizioni definite dall'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016, dai relativi articoli del vigente DPR 207/2010 e dal presente disciplinare;
- b) elaborazione del progetto definitivo redatto in conformità e secondo le disposizioni definite dall'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016, dai relativi articoli del vigente DPR 207/2010 e dal presente disciplinare;
- c) elaborazione del progetto esecutivo redatto in conformità e secondo le disposizioni definite dall'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016, dai relativi articoli del vigente DPR 207/2010 e dal presente disciplinare;
- d) coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori, ai sensi degli artt. 92 e 98 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) e dell'art. 151 del D.P.R. 207/10.

COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA

Ai sensi dell'articolo 90, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii., il Tecnico incaricato è obbligato a considerare, valutare e tener conto, al momento delle scelte tecniche nelle varie fasi di progettazione, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 e ss.mm.ii. Il Tecnico incaricato assumerà per effetto del presente atto tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione degli articoli 91 e 92 del D.Lgs 81/2008, con l'obbligo di conformare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico;

DIREZIONE LAVORI

In caso di affidamento dell'incarico opzionale di Direzione Lavori, il Tecnico incaricato, in qualità di direttore dei lavori dovrà verificare che i lavori siano eseguiti regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali e dovrà attenersi alle disposizioni di cui alle vigenti leggi sui LL.PP., assumendo la speciale responsabilità e tutti gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente nei riguardi del Direttore dei Lavori, con particolare riferimento all'art. 101 del D.Lgs 50/2016 ed agli artt. 147 e segg. del D.P.R. 207/2010, ove applicabili.

Quale incaricato della Direzione Lavori, il Tecnico assume, inoltre, i seguenti obblighi:

1. collaborazione e coordinamento con il Responsabile Unico del Procedimento designato dal committente;
2. formalizzazione dell'inizio dei lavori entro e non oltre i termini previsti dalla normativa vigente o nei termini più brevi eventualmente indicati dalla stazione appaltante;
3. redazione tempestiva di tutti gli atti contabili relativi all'appalto sia per quanto concerne le liquidazioni in acconto che per quelle relative allo stato finale e predisposizione della relazione di accompagnamento allo stato finale dei lavori per il collaudatore tecnico-amministrativo, al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice; a tal fine, si stabilisce sin da ora che eventuali interessi dovuti all'impresa per effetto di ritardi riconducibili alla D.L. verranno addebitati allo stesso professionista incaricato, oltre ad eventuali somme per maggior danno.
4. assistenza e sorveglianza dei lavori (ivi compresa l'esecuzione di tutte le misure, controlli e verifiche necessarie) e tenuta di tutti gli atti previsti dalla normativa vigente;
5. redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell'opera;
6. verifica periodica del possesso e della regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
7. curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
8. provvedere alla segnalazione, al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, della disposizione di cui all'art. 1058, comma 14, del codice D.Lgs 50/2016;
9. redazione degli atti successivi all'ultimazione dei lavori necessari al Collaudo dell'Opera;
10. espletamento di tutte le attività necessarie all'accatastamento e inserimento in mappa catastale dell'intervento in oggetto.

PROGETTAZIONI E PRESTAZIONI RICHIESTE

1. la progettazione dovrà:

---svolgersi in forma organica e coordinata rispetto alle informazioni desunte dalla Stazione Appaltante;

---tenere conto dell'entità della spesa complessiva prevista per l'intervento oggetto dell'incarico pari a: **euro 1.115.487,00** (esecuzione lavori), IVA e somme a disposizione della Amministrazione committente esclusi. Il progettista è tenuto a studiare soluzioni tecniche tali da poter consentire la realizzazione dell'opera nel rispetto di tale limite economico. L'importo totale dei lavori riportato rappresenta una prima determinazione sommaria non suffragata da valutazioni progettuali di tipo analitico.

L'eventuale superamento di tali importi dovrà essere oggettivamente motivato e concordato con la Stazione Appaltante.

2. i contenuti minimi dei vari livelli di progettazione sono quelli di cui al Titolo II Capo I del vigente D.P.R. n.207/10 (da art. 17 a 23) da integrarsi con le disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 50/2016;

3. i contenuti minimi degli elaborati relativi alla progettazione della sicurezza sono: piano di coordinamento e sicurezza come definito dall'art. 100 e allegato XV del D.Lgs n. 81/2008, fascicolo dell'opera, coordinamento di cui all'art. 90 comma 1 del D.Lgs n. 81/2008;

4. Gli elaborati progettuali dovranno essere sviluppati utilizzando le migliori tecnologie informatiche, utilizzando obbligatoriamente la tecnologia Building Information Modeling (BIM) di cui al DM MIT n. 560/2017, come modificato dal DM MIMS n. 312/2021, in modo da permettere l'utilizzo di modelli in 3D digitali ed il rilevamento delle interferenze, per seguire e supportare i progetti in tutto il loro ciclo di vita – dalla progettazione e documentazione, alla costruzione e al supporto in cantiere ed alla manutenzione. In ogni caso, i parametri e le tipologie degli elaborati progettuali dovranno rispettare le norme fissate dal Codice dei Contratti, dal Regolamento D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente, e quelle CEI e UNI;

5. nello svolgimento delle attività progettuali il Tecnico dovrà coordinarsi costantemente con il RUP;

6. tutti gli elaborati progettuali rimarranno in proprietà alla S.A. che potrà quindi utilizzarli in maniera piena ed esclusiva a sua discrezione. Tali elaborati dovranno essere forniti secondo la tempistica che verrà dettagliata all'interno del presente disciplinare all'art. 4;

7. dovranno essere recepite nel piano tutte le indicazioni provenienti dalla S.A. secondo le procedure descritte dal presente disciplinare, senza che sia possibile per ciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi;

8. l'Incaricato:

---dovrà collaborare con il RUP all'acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori ovvero, nel caso di indizione della conferenza dei Servizi, dovrà prestare la massima e solerte assistenza alla S.A. per lo svolgimento della stessa e dovrà presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformità o di altro tipo previste nelle vigenti disposizioni di legge o regolamentari;

---dovrà recepire e collaborare fattivamente con gli organi della provincia BAT, dell'autorità portuale e degli uffici demaniali nonché, ove necessario, della competente Soprintendenza per l'ottimale progettazione;

---dovrà collaborare con il soggetto incaricato della "verifica della progettazione" e con il RUP secondo le procedure dettate dall'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, senza che sia possibile per ciò sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi.

---dovrà apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni, integrazioni o fornire chiarimenti che dovessero essere richiesti dagli Enti preposti al rilascio di eventuali nulla osta o pareri ovvero dal RUP in sede di esame del progetto o da Enti ed Amministrazioni terze nella fase di approvazione, fatto salvo il diritto di tutela ai fini della responsabilità progettuale, nonché ad adeguare il progetto a tutte le modifiche richieste in sede di verifica e validazione e sino all'avvenuta definitiva approvazione dello stesso, senza avere diritto ad alcun maggior compenso.

Il Tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, anche ma non solo in relazione all'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato.

In capo all'Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al Tecnico incaricato o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del Tecnico incaricato sugli elaborati oggetto di varianti o modifiche, con la sola eccezione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 106, comma 1, lettera c), sub 1) del D.Lgs. n. 50/2016 che potranno recare l'indicazione del Tecnico incaricato con la precisazione "autore del progetto originario" o altra precisazione analoga.

ART. 3 = NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non esplicitamente detto nel presente disciplinare, e non in contrasto con lo stesso, il professionista incaricato è obbligato all'osservanza delle seguenti norme che di seguito si elencano a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- D.Lgs. n. 50/2016 e relative linee Guida ANAC;
- D.P.R. n. 207/2010 (nelle parti ancora vigenti);
- D.P.R. n. 81/2008
- D.Lgs. n. 285/1992
- D.M. n. 49/2018
- D.P.R. n. 495/1992
- D.P.R. n. 380/2001
- D.Lgs. n. 152/06
- D.L. n. 77/2021, D.L. n. 36/2022 e le altre norme in materia di progetti PNRR
- Norme in materia di criteri ambientali minimi (C.A.M.)
- Norme tecniche sugli impianti
- Norme intervenute durante la fase di espletamento dell'incarico e che debbano essere obbligatoriamente applicate

ART. 4 = MODALITÀ E TEMPI DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il progetto dovrà essere elaborato e consegnato secondo le seguenti tempistiche:

- 1) **aggiornamento/adeguamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, inclusa verifica preventiva dell'interesse archeologico:** entro il termine di **20 giorni naturali e consecutivi** dalla data di affidamento dell'incarico;
- 2) **progetto definitivo:** entro il termine di **45 giorni naturali e consecutivi** dal momento della richiesta di elaborazione dello stesso da parte del RUP;
- 3) **progetto esecutivo:** entro il termine di **20 giorni naturali e consecutivi** dal momento della richiesta di elaborazione dello stesso da parte del RUP.

Le tempistiche per le attività professionali opzionali di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione tecnica dei lavori e contabilità sono le seguenti: **per tutta la durata di esecuzione dei lavori e fino alla fase di collaudo**, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016.

Gli elaborati tecnici dovranno essere consegnati alla terza area LL.PP. in numero di tre copie cartacee e inseriti in appositi raccoglitori dotati di etichettatura esterna ed elenco del contenuto ed una su supporto informatico in versione .PDF ed in versione .DWG - .DOC - .EXL - ecc. con i relativi file di stampa. Eventuali copie di lavoro del progetto che verranno realizzate dal Tecnico nel corso della progettazione saranno interamente a carico dello stesso. La richiesta di ulteriori copie da parte della S.A. comporterà il mero rimborso delle sole spese di riproduzione documentate.

I termini di cui sopra si intendono al netto di eventuali tempi richiesti da altre amministrazioni pubbliche per il rilascio di pareri, nulla osta o quant'altro necessario per la corretta esecuzione dell'incarico, e comprendono invece i tempi relativi all'espletamento delle relative prestazioni accessorie.

Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio

e pericolo del Tecnico incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.

L'Amministrazione committente, con apposito ordine scritto, può derogare a tali condizioni.

Successivamente alla consegna degli elaborati, per ogni livello di progettazione, l'Amministrazione committente procede alla verifica del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 50/2016. L'eventuale modifica e consegna all'Amministrazione committente degli elaborati progettuali finalizzata ad ottenere la positiva verifica/validazione del progetto, in ogni suo livello, dovrà avvenire entro il termine di 10 giorni dalla richiesta formulata dal RUP.

Il Tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto progettato ed eseguito a quanto previsto.

Ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016, il RUP può ordinare la sospensione dell'esecuzione per cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. L'ordine è trasmesso contemporaneamente al tecnico incaricato e al DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto), ove nominato, ed ha efficacia dalla data di emissione.

Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti, sospensioni o interruzioni o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Tecnico incaricato.

Il Tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto, a titolo risarcitorio o non risarcitorio, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al punto precedente.

In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai punti precedenti, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.

Ai fini del presente contratto i rapporti tra il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest'ultima.

Se il Tecnico incaricato, per causa a lui non imputabile, non è in grado di ultimare le prestazioni nei termini previsti, può chiedere la proroga con istanza motivata. Sull'istanza decide il RUP, sentito il DEC (Direttore dell'esecuzione del contratto), ove nominato. La proroga del termine di esecuzione del contratto non può superare i trenta giorni.

In caso di ritardo nella presentazione dei progetti secondo i termini in precedenza indicati e salvo le eventuali e motivate proroghe concesse dal Comune conformemente a quanto previsto dal punto precedente, saranno applicate le penali di cui al successivo art. 6.7.

Qualora il ritardo nella presentazione dei progetti ecceda i quindici giorni l'Amministrazione Comunale, senza obbligo di messa in mora, resterà libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente e potrà recedere dal contratto senza che il professionista possa pretendere compensi o indennizzi di sorta sia per onorari che per rimborso di spese, fatta salva per il Comune la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni.

ART. 5 = VERIFICA PERIODICA AVANZAMENTO PROGETTAZIONE

L'Amministrazione committente ha facoltà di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi, dalla medesima incaricata, ogni più ampia attività di verifica e controllo sull'operato del Tecnico incaricato e/o di tutti i soggetti deputati all'espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di tale circostanza il Tecnico incaricato possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti dell'Amministrazione committente.

L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dall'Amministrazione committente non esonera né limita in ogni caso il Tecnico incaricato dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto, anche successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga accertata la non conformità alle prescrizioni contrattuali dell'attività esercitata dal Tecnico incaricato, il medesimo dovrà in ogni caso provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto dall'Amministrazione committente o, comunque, occorrente al fine di ricondurre l'attività alle suddette prescrizioni contrattuali.

Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata l'integrale responsabilità del Tecnico incaricato nei confronti dell'Amministrazione committente per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto. Il Tecnico incaricato, anche durante lo sviluppo del progetto, avrà facoltà di richiedere l'approfondimento di taluni aspetti tematici, nonché la strutturazione di determinate porzioni del Progetto in modo differente da quello proposto dal Professionista, dovendo quest'ultimo, in tal caso, uniformarsi alle disposizioni impartitegli senza sollevare eccezione alcuna.

Il tecnico incaricato è tenuto a effettuare incontri su richiesta del RUP al fine di:

- consentire il continuo monitoraggio dello stato di avanzamento della progettazione;
- identificare tempestivamente le possibili cause che possano influire negativamente sulla progettazione proponendo le adeguate azioni correttive;
- identificare tempestivamente la necessità di acquisire ulteriori informazioni, indicazioni tecniche e/o amministrative, pareri e quant'altro eventualmente necessario rispetto a quanto già in possesso del progettista;
- agevolare la redazione del progetto seguendone lo sviluppo "passo a passo" e fornendo un supporto continuo al RUP.

ART. 6 = PENALI PER RITARDO E PREMI DI ACCELERAZIONE

Come previsto dall'articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all'articolo 113- bis D.Lgs n. 50/2016, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferite al presente contratto, si applica una penale giornaliera dell'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto alla tempistica indicata.

Le penali sono applicate all'importo dei servizi ancora da eseguire e sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

È ammessa, su motivata richiesta del tecnico incaricato, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è a lui imputabile, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della Stazione Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento al tecnico incaricato di compensi o indennizzi. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide l'Amministrazione committente su proposta del RUP e/o del DEC.

La Amministrazione committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al tecnico incaricato a qualsiasi titolo, anche a titolo di corrispettivo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il tecnico incaricato dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione committente di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione committente a causa di ritardi per fatto del tecnico incaricato, per mancati introiti o per qualsiasi altro titolo.

Quanto sopra vale anche nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento del tecnico incaricato agli obblighi derivanti dal PNRR.

Ferma l'applicazione dell'art. 108, co. 3, D.Lgs n. 50/2016, l'Amministrazione committente ha la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., laddove l'importo complessivo delle penali applicate, così come previsto dell'articolo 50, comma 4, del D.L. 77/2021, raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale, previa semplice comunicazione scritta.

Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, a seguito dell'approvazione da parte della Amministrazione committente del certificato di verifica di conformità e ove il progetto presentato non sia contestato o osservato in maniera sostanziale da parte del RUP, potrà essere riconosciuto al tecnico incaricato un premio di accelerazione qualora l'ultimazione delle prestazioni avvenga in anticipo rispetto al termine indicato nel contratto.

Tale premio di accelerazione sarà determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale di cui prima e dunque sarà pari, per ogni giorno di anticipo, all'1 ‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale; tale premio sarà corrisposto mediante impiego delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili.

ART. 7 = RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si applica l'art. 108 D.Lgs n. 50/2016 che riconosce alla Amministrazione il potere di risoluzione del contratto nelle ipotesi indicate.

Costituiscono, inoltre, motivo di risoluzione del contratto:

- a) l'inadempimento, da parte del tecnico incaricato, alle disposizioni contrattuali riguardo ai tempi di esecuzione ovvero quando risulti l'accertamento del mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione delle prestazioni;
- c) l'accertamento di un grave errore professionale del tecnico incaricato ovvero l'interruzione dell'esecuzione del contratto, anche se in presenza di contestazioni;
- d) qualora il tecnico incaricato modifichi la composizione del gruppo di Progettazione, se non sia dovuto ad impedimenti non riconducibili a colpa del tecnico incaricato stesso o da questi non prevedibili;
- e) qualora il tecnico incaricato non sostituisca i componenti del gruppo di Progettazione qualora ciò sia richiesto dalla amministrazione committente;
- f) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- g) la sospensione delle prestazioni o mancata ripresa delle stesse da parte del tecnico incaricato senza giustificato motivo in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;
- h) il rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle prestazioni nei termini previsti dal contratto;
- i) l'associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del Contratto o la violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- l) la scarsa diligenza nell'ottemperamento alle prescrizioni del RUP e/o degli organi competenti al rilascio delle dovute necessarie autorizzazioni;
- m) la non rispondenza delle prestazioni alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;
- n) gli eventuali errori materiali nella progettazione e/o il mancato rispetto della normativa applicabile;
- o) la violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- p) l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive;
- u) la perdita da parte del tecnico incaricato dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nel caso di risoluzione del Contratto, il tecnico incaricato ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione dell'Amministrazione committente da effettuarsi mediante comunicazione recettizia (esemplificando: fax, telegramma, raccomandata A/R, posta elettronica certificata).

In caso di risoluzione l'Amministrazione committente provvederà ad escutere la cauzione definitiva, salva comunque la facoltà dell'Amministrazione committente medesima di agire per il ristoro dell'eventuale maggior danno subito.

ART. 8 = RECESSO

La Amministrazione committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di giustificazioni, di recedere dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi alla controparte contrattuale mediante posta elettronica certificata.

Salvo quanto previsto dal successivo comma, in caso di recesso della Amministrazione committente, il Tecnico incaricato ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni afferenti all'Appalto con riferimento al quale è stato esercitato il recesso, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo alle residue prestazioni da eseguirsi. Il Tecnico incaricato rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

L'Amministrazione committente ha diritto di recedere, in tutto o in parte, dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo nei confronti del Tecnico incaricato, in caso si verificano fattispecie che facciano venire meno il rapporto di fiducia sottostante, quali- a titolo esemplificativo e non esaustivo – qualora emerga in corso di esecuzione della prestazione la perdita dei

requisiti di partecipazione alla gara o sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari di detta controparte contrattuale.

Nel caso di recesso per giusta causa di cui al presente comma, il Tecnico incaricato ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Dalla data di comunicazione del recesso, il Tecnico incaricato dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Amministrazione committente.

Rimane ferma l'applicazione del D.lgs n. 50/2016, del D.Lgs n.159/2011 e di ogni altra normativa attinente.

ART. 9 = COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE - CARTELLONISTICA DI CANTIERE

Ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, nella redazione della cartellonistica di cantiere, il Tecnico incaricato è tenuto rispettare le seguenti indicazioni:

- mostrare correttamente e in modo visibile, in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto, l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU";
- assicurare la riconoscibilità e la visibilità del finanziamento dell'Unione nell'ambito del PNRR, compreso il riferimento alla Missione Componente ed investimento o subinvestimento (PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE – PINQuA. MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 - INVESTIMENTO 2.3 - [M5C2I2.3];
- quando viene mostrato in associazione con un altro logo, l'emblema dell'Unione europea (cfr. per il download sito web UE: https://ec.europa.eu/regional_policy/it/information/logos_downloadcenter/) deve essere mostrato almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzata per evidenziare il sostegno dell'UE;
- se del caso, utilizzare il seguente disclaimer: *"Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU. I punti di vista e le opinioni espresse sono tuttavia solo quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o della Commissione europea. Né l'Unione europea né la Commissione europea possono essere ritenute responsabili per essi"*.

ART. 10 = SUBAPPALTO

Il professionista incaricato può avvalersi, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto, del subappalto nei termini e nei modi delineati dall'art. 31 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 e previa autorizzazione rilasciata dal Comune, restando a suo carico ogni onere relativo ed impregiudicata la sua responsabilità.

ART. 11 = GARANZIE

L'incaricato all'atto della sottoscrizione del presente disciplinare deve produrre:

- polizza che assicuri la responsabilità civile professionale, emessa da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "Responsabilità Civile Generale" nel territorio dell'Unione Europea, con riferimento ai lavori progettati, con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00, che copra anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico della stessa spesa di progettazione e/o nuovi costi. L'incaricato assume la responsabilità per varianti derivanti da errori od omissioni (quali definiti dall'art. 106 del D.Lgs. 18/4/2016 n.50) nella redazione del servizio tecnico ed assume conseguentemente l'onere e l'obbligo – in tali casi – di riprogettare l'intervento senza costi ed oneri per il Comune appaltante. La polizza dovrà avere validità per tutta la durata del servizio sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Nel caso il Tecnico incaricato sia un raggruppamento temporaneo di professionisti o un consorzio ordinario tale polizza dovrà essere prodotta da ciascun aderente al raggruppamento o al consorzio, per

l'importo qui previsto. Nel caso intervenissero modifiche alla durata contrattuale, il Tecnico incaricato dovrà, conseguentemente, adeguare la durata della polizza.

- cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016.

La mancata presentazione delle garanzie o l'incapienza delle stesse esonera il Comune dal pagamento della parcella professionale.

ART. 12 = COMPENSI E PAGAMENTI DELLE COMPETENZE

Il compenso per onorario e spese è fissato in € _____ al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA come da offerta risultata aggiudicataria.

Il corrispettivo stabilito per la fase progettuale sarà corrisposto in una unica soluzione al professionista, ad intervenuta approvazione degli elaborati tecnici progettuali del progetto esecutivo ed entro i successivi 60 giorni.

Il corrispettivo stabilito sarà pagato con risorse derivanti dal finanziamento ricevuto nell'ambito del "PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ABITARE – PINQuA. MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 - INVESTIMENTO 2.3", nel presupposto delle intervenute garanzie di cui all'art. 11 precedente e della verifica della regolarità contributiva e fiscale.

Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni delle attività tecniche, non contemplate nel disciplinare e tali da far presumere una variazione dell'importo delle competenze rispetto alle previsioni originarie, il professionista incaricato ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione comunale ed al responsabile del procedimento per la verifica e la eventuale adozione dei necessari provvedimenti di autorizzazione. In mancanza di tale procedura il Comune non riconoscerà alcuna eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.

L'onorario dovuto al Tecnico incaricato per le prestazioni previste dalla presente convenzione è comprensivo di tutte le spese, incluse quelle per viaggi, trasferte, copie, stampe, per il tempo impiegato in sopralluoghi dal Tecnico e dal suo personale di aiuto, senza diritto di rivalsa. Tale importo rimarrà fisso ed invariabile anche nel caso di variazione dell'importo delle singole categorie di lavori nell'ambito dell'importo globale previsto.

Il Tecnico incaricato potrà essere chiamato a raccogliere le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target, al rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH e a definire la documentazione necessaria per eventuali controlli.

Il Tecnico incaricato sarà tenuto inoltre a fornire tutto quanto ritenuto necessario dall'Amministrazione committente, per garantire la corretta attuazione dell'intervento, anche con riferimento alle responsabilità del Tecnico incaricato in merito al monitoraggio ed alla rendicontazione delle attività, in accordo con tutte le disposizioni emanate ed emanande relative alla gestione dei fondi del PNRR, nell'ambito del PINQuA.

ART. 13 = PROPRIETÀ DEL PROGETTO

Il piano e gli elaborati consegnati in forma cartacea ed elettronica resteranno di proprietà piena ed assoluta del Comune, il quale potrà – a suo insindacabile giudizio – darvi o meno esecuzione ed utilizzarli per attività successive anche diversa da quella in oggetto indicata.

In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Tecnico incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di uno o più livelli progettuali, anche ma non solo in relazione all'obbligo legislativo di aderenza e conformità tra i diversi livelli della progettazione, nonché in caso di varianti, modifiche o altri interventi di qualunque genere su quanto progettato.

In capo all'Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al Tecnico incaricato o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del Tecnico incaricato sugli elaborati oggetto di varianti, modifiche, con la sola eccezione delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 106, comma 1, lettera c), sub 1) del D.Lgs n. 50/2016 che potranno recare l'indicazione del Tecnico incaricato con la precisazione "autore del progetto originario" o altra precisazione analoga.

ART. 14 = TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., rubricato "tracciabilità dei flussi finanziari", il professionista incaricato sarà tenuto ad utilizzare un conto corrente acceso presso Banche o presso Società Poste Italiane S.p.A., dedicato anche non in via esclusiva, al servizio di che trattasi e provvederà entro sette giorni dalla detta accensione o, nel caso di conti corrente già esistenti, dalla loro utilizzazione in operazioni finanziarie relative

al servizio di che trattasi, a comunicare al Comune di Trani gli estremi identificativi del conto corrente e le generalità e codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare (art. 3, comma 7 L. 136/2010 e ss.mm.ii.)

Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio di che trattasi dovranno essere registrati sul suddetto conto corrente ed effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, con obbligo, per ciascuna transazione, di indicare il CIG

_____.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 15 = COMUNICAZIONI

Le comunicazioni saranno effettuate dal Comune di Trani e/o al RUP per iscritto, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notificazione, o mediante posta elettronica certificata, ovvero mediante fax, al domicilio eletto o all' indirizzo di posta elettronica o al numero di fax indicato; a tal fine l'incaricato dichiara:

il domicilio eletto in _____
n° di telefono fisso/fax e mobile _____
l' indirizzo di posta elettronica: _____
l'indirizzo di posta elettronica certificata: _____
al fine dell' invio delle predette comunicazioni.

ART. 16 – OBBLIGHI DELLE PARTI

Ai sensi dell'art. 10 del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, adottato da questo Comune con delibera di Giunta Comunale n. 46 del 29.04.2022, il contraente dichiara:

- l'insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, i dirigenti ed il personale dell'ente, che siano intervenuti e/o che siano coinvolti nel percorso di indirizzo politico-amministrativo o in quello di gestione tecnica-amministrativa-contabile del procedimento.
- di non avere offerto e di non aver ricevuto richieste di somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine del rilascio di provvedimenti autorizzativi oppure abilitativi oppure concessori o al fine di distorcere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte dell'Amministrazione;
- di impegnarsi a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell'imprenditore o di eventuali soggetti legati all'impresa da rapporti professionali.
- che si obbliga ad osservare il divieto durante l'esecuzione del contratto, e per il biennio successivo, di intrattenere rapporti di servizio o fornitura o professionali in genere con gli amministratori ed i dirigenti che abbiano esercitato poteri di indirizzo politico, ovvero poteri gestionali, autoritativi o negoziali, inerenti l'oggetto del contratto, nonché con il personale comunale, i consulenti e gli incaricati dall'ente che interverranno nelle fasi di gestione ed esecuzione del rapporto, sino alla verifica e collaudo finale, compresi i loro familiari stretti (coniuge e conviventi).
- che si obbliga ad osservare il divieto durante l'esecuzione del contratto di avvalersi, a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia di rapporto di dipendenti dell'amministrazione che siano cessati dal servizio nell'ultimo triennio e che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'amministrazione diretti al perfezionamento del medesimo accordo o contratto, ovvero siano intervenuti nelle fasi di gestione ed esecuzione.
- che si obbliga, infine, ad osservare l'impegno affinché, nel rispetto della libertà d'impresa e delle esigenze produttive, l'eventuale ricerca di personale sul territorio sia soggetta ad adeguate forme di pubblicità.

In adempimento delle prescrizioni contenute nel "Protocollo di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli affidamenti di lavori servizi e forniture", firmato in data 22.02.2022 dal Comune di Trani, nella persona del suo Sindaco, e la Prefettura UTG di Barletta Andria Trani, nella persona del Prefetto di Barletta Andria Trani, si prevede che:

- in estensione ai casi previsti dalla normativa vigente, nelle ipotesi in cui le Prefetture non abbiano rilasciato l'informazione antimafia nei termini di cui all'art. 92, comma 2, D.Lgs n. 159/2011, il contratto di appalto o concessione verrà sottoposto a condizione risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. con l'applicazione di una

- penale pari al 15% del valore contrattuale, salvo il caso in cui si reputi che la fornitura del servizio sia essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, se l'appaltatore non è sostituibile in tempi brevi;
- sussiste l'obbligo per il tecnico incaricato di comunicare al Comune di Trani l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture di materiali e prestazione di servizi, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo; tale comunicazione dovrà pervenire in formato elettronico utilizzando a tal fine l'apposito modulo rintracciabile nella sezione "Modulistica" del sito web del Comune;
 - che il tecnico si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa che consente la risoluzione immediata nel caso in cui emergano informazioni antimafia interdittive a carico del subcontraente;
 - la clausola risolutiva espressa opera anche in caso di diniego alla iscrizione alle cd. "White List".

Il tecnico incaricato, inoltre, accetta le seguenti clausole contrattuali (allegato 1 del Protocollo di Legalità).

Clausola n. 1- La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalità sottoscritto il 22 febbraio 2022 dal Comune di Trani con la Prefettura di Barletta Andria Trani e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2- La sottoscritta impresa/società concessionaria dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 D.L. 90/2014, convertito nella L. 114/2014, la risoluzione immediata del contratto/atto di concessione ovvero la revoca dell'autorizzazione al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura di Barletta Andria Trani le informazioni interdittive di cui all'art. 91 D.Lgs 159/2011. Qualora il contratto/atto concessorio sia stato stipulato/rilasciato nelle more dell'acquisizione delle informazioni dei Prefetti, sarà applicata, a carico del soggetto destinatario dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura predeterminata ai sensi del presente disciplinare. Il Comune di Trani potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, c. 2, D.lgs 159/2011, in occasione della prima erogazione utile in caso di contratti di appalto per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture ovvero provvederà al corrispondente addebito nei confronti del concessionario nel caso di stipula di atti concessori.

Clausola n. 3- La sottoscritta impresa/società concessionaria dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, fatta salva la facoltà prevista dall'art. 32 D.L. 90/2014, convertito nella L. 114/2014, la risoluzione/revoca immediata del contratto/atto di concessione ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardi alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- 1) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- 2) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- 3) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati.

Ai sensi dell'art. 2, c.3, D.P.R. n. 62/2013, l'incaricato è tenuto, inoltre, pena la risoluzione del presente contratto, al rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con l'anzidetto D.P.R., nonché al rispetto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti di questa Amministrazione comunale, approvato con deliberazione di G.C. n.6 del 14.1.2014.

L'incaricato dichiara, inoltre, di non essere incorso, negli ultimi tre anni, nella violazione dell'art. 53, c.16-ter del D.Lgs. n.165/2001, così come interpretato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013 e si impegna altresì a non effettuare assunzioni di personale tra i soggetti indicati dalla citata norma, ai sensi di quanto disposto dall'art. 14, c.2 del D.P.R. n.62/2013.

Le parti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che vi sia stato scambio di utilità di qualsivoglia genere, fatti salvi gli usi nei termini previsti dal codice di comportamento (approvato con delibera di Giunta Comunale n.6 del 14.1.2014) e fatta eccezione dei contratti conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice Civile.

ART. 17 = OBBLIGHI SPECIFICI PREVISTI DAL PNRR

17.1- OBBLIGHI SPECIFICI PREVISTI DAL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEI PRINCIPI SULLE PARI OPPORTUNITÀ

a) Nel caso in cui il tecnico incaricato occupi, all'atto della stipula del contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente contratto, giunga ad avere un tale numero di dipendenti, il tecnico incaricato è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la "relazione di genere" sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). Tale relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

b) Nel caso in cui il tecnico incaricato occupi, all'atto della stipula del presente contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) o nel caso in cui, durante la vigenza del presente contratto giunga ad avere un tale numero di dipendenti, il tecnico incaricato stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la documentazione di cui all'articolo 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021, ossia:

- la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- la relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell'offerta. La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la "relazione di genere" di cui all'articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

c) Il tecnico incaricato, nell'esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente il tecnico incaricato nel caso in cui, per lo svolgimento del contratto ovvero per attività ad esso connesse e strumentali sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

Per la violazione dei suddetti obblighi saranno applicate le penali di cui all'art. 6, così quantificate e dovute in base alla previsione dell'art. 47, comma 6, D.L. n. 77/2021.

La violazione dell'obbligo di cui alla lettera a) determina, altresì, l'impossibilità per il tecnico incaricato stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

17.2- OBBLIGHI SPECIFICI PREVISTI DAL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARRE UN DANNO SIGNIFICATIVO AGLI OBIETTIVI AMBIENTALI CD. "DO NO SIGNIFICANT HARM" (DNSH)

Il tecnico incaricato, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è tenuto al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, quali il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico, secondo il documento allegato "Previsioni e obblighi DNSH" (All. 5).

Inoltre trovano applicazione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.), emanati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ora rinominato "Ministero della Transizione Ecologica"), di cui in particolare:

- Decreto 11 ottobre 2017, recante «Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici»;
- Decreto 27 settembre 2017, recante «Acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica».

Anche per la violazione del rispetto del presente obbligo, saranno applicate le penali di cui all' articolo 6.

17.3- OBBLIGHI SPECIFICI PREVISTI DAL PNRR RELATIVI AL RISPETTO DI OBBLIGHI IN MATERIA CONTABILE

Il tecnico incaricato è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla Amministrazione committente conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente contratto. Trattasi dell'adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

17.4- OBBLIGHI SPECIFICI PREVISTI DAL PNRR IN CASO DI SUBAPPALTO

Il tecnico incaricato, in caso di subappalto, si impegna a far sì che il contratto di subappalto recepisca anche a carico del subappaltatore i medesimi obblighi richiesti dal PNRR e, nello specifico:

- preveda l'assunzione degli obblighi specifici relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020;
- preveda per il subappaltatore l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto e se lo stesso occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), di consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'articolo 47, co. 3, del citato D.L. 77/2021;
- recepisca per il subappaltatore, in caso di aggiudicazione e se lo stesso occupa un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l'obbligo di consegnare alla Stazione Appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la documentazione relativa alla regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 47, co. 3-bis, del citato D.L. 77/2021.
- comporti l'obbligo per il subappaltatore ai sensi dell'articolo 47, co. 4, del citato D.L. 77/2021, in caso di aggiudicazione, di assicurare una quota pari almeno al 30% delle nuove assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione delle attività ad essi connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

17.5- OBBLIGHI SPECIFICI PREVISTI DAL PNRR IN CASO DI R.T. E FORME ASSOCIATIVE.

Come disposto dall'art. 6.1 della lettera di invito, a pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme associate, i requisiti di ordine generale specificamente richiesti per i progetti finanziati nell'ambito del PNRR dovranno essere posseduti:

- i. in caso di R.T., costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.;
- ii. in caso di consorzi stabili dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

17.6- OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR IN CASO DI AVVALIMENTO.

L'ausiliario, in caso di avvalimento, si obbliga verso il Tecnico incaricato e verso la Amministrazione committente ad osservare, ove applicabili, i principi trasversali quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, adottando i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 77/2021, e concorrendo con il tecnico incaricato al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile.

17.7- ULTERIORI OBBLIGHI DEL TECNICO INCARICATO E DIVIETI

Il tecnico incaricato si impegna sin da ora, qualora dovesse emergere la necessità di procedere ad una riduzione delle tempistiche di esecuzione delle prestazioni, per come indicate nel presente disciplinare, a procedere alla suddetta rimodulazione secondo le indicazioni del RUP. L'esecuzione della prestazione dovrà essere improntata

alla massima tempestività nel rispetto delle tempistiche recate dal PNRR e dalle disposizioni attuative, già emanate e/o emanande.

Il tecnico incaricato si obbliga, altresì, a rispondere e a manlevare la Amministrazione committente da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'aggiudicatario e/o del subfornitore ovvero della Amministrazione committente medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del contratto. Il tecnico incaricato risponderà direttamente e manleverà la Amministrazione committente da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti dalla violazione, da parte dello stesso tecnico incaricato e/o dei suoi subfornitori, di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti dall'esecuzione del contratto.

Il tecnico incaricato è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti dal PNRR.

In particolare, il tecnico incaricato dovrà:

- avviare tempestivamente le attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere le prestazioni nella forma, nei modi e nei tempi previsti dal contratto;
- rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio del "non arrecare un danno significativo all'ambiente – do no significant harm" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, i principi del tagging climatico e digitale, la parità di genere e la valorizzazione dei giovani;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni e di tutta la documentazione utile, anche al fine di consentire alla Amministrazione committente di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del contratto;
- provvedere alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità.

Qualora si verificasse la perdita o la revoca dei finanziamenti previsti dal PNRR, il tecnico incaricato sarà altresì chiamato a risarcire codesta Amministrazione committente per i danni cagionati a causa di sue inadempienze nell'esecuzione del contratto, quali a titolo esemplificativo:

- a) inadempienza rispetto agli obblighi assunti ed al programma temporale indicato nel presente disciplinare, tale da impedire l'avvio e/o pregiudicare la conclusione dei lavori o la completa funzionalità dei progetti entro i termini prestabiliti;
- b) fatti a lui imputabili che conducono alla perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità del progetto al finanziamento, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla espressa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- c) violazione del principio DNSH e dei principi del tagging climatico e digitale.

Nel caso in cui per la realizzazione del progetto affidato siano previsti procedimenti preliminari per le autorizzazioni ambientali (quali, ad esempio, la normativa nazionale in materia di valutazioni ed autorizzazioni cd. VIA, la VAS, l'AIA, l'AUA, ecc.), ai fini del rispetto del principio DNSH, il tecnico incaricato sarà altresì responsabile del corretto mantenimento di tutte le condizioni previste in sede autorizzativa, richiamando in tal senso l'adempimento alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali associate ai provvedimenti autorizzatori, nonché della raccolta e la conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo coerentemente con gli obblighi di conservazione gravanti sulla Amministrazione committente secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15 settembre 2021 e dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9.

È fatto divieto di cessione, in qualunque forma, del presente contratto.

ART.18 – RISERVATEZZA, COORDINAMENTO, ASTENSIONE

Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 52 e 53 del D.lgs. 50/2016. Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.

Il Tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.

ART.19 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del Procedimento relativo al presente incarico è l'arch. Simona Fiorella al quale l'incaricato dovrà rivolgersi per ogni incombenza o richieste di chiarimenti e delucidazioni.

ART.20 – PRIVACY

Per la stipula del presente contratto è richiesto ai contraenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si informa che i dati saranno trattati per le finalità di gestione del presente contratto e per adempiere agli obblighi di legge disciplinati dal D. Lgs. n. 50/2016. Il Regolamento prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. In conformità alla legge indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Vostra riservatezza e i Vostri diritti. Ai sensi degli artt. 13-14 del predetto Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni :

TITOLARE E RESPONSABILE DI TRATTAMENTO

Titolare del Trattamento dei dati è la Stazione appaltante, Comune di Trani
Via Tenente Luigi Morricone, 2 - 76125 Trani (BT)
Centralino: 0883.581111 Fax: 0883.582740
indirizzo PEC: protocollo@cert.comune.trani.bt.it

Il Responsabile della Protezione dei dati (DPO/RPD) è

FONDAZIONE LOGOS PA

via Lia, 13 Reggio di Calabria (RC) CAP. 89100

Referente individuato avv. Roberto Mastrofini

tel. 06.32110514

e.mail: rpd@comune.trani.bt.it

Il Responsabile del trattamento ai fini della presente gara è il RUP arch. Simona Fiorella.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I dati forniti dal contraente vengono acquisiti da codesta Amministrazione committente ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti da codesta Amministrazione committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti da codesta Amministrazione committente potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di stipula del contratto

DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dal tecnico incaricato non rientrano tra i dati classificabili come appartenente a categorie particolari di dati (dati sensibili e giudiziari), ai sensi dell'art. 9 del RGPD.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati verrà effettuato da codesta Amministrazione committente e contraente in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici adeguati a trattarli nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal RGPD.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DAI DATI

I dati personali e quelli dei collaboratori saranno conservati per la durata contrattuale e, dopo la cessazione, per ulteriori 10 anni, nel rispetto del Piano di conservazione del Comune di Trani. Nel caso di contenzioso giudiziale, per tutta la durata dello stesso, fino all'esaurimento dei termini di esperibilità delle azioni di impugnazione.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI

I dati potranno essere comunicati:

- al personale di codesta Amministrazione committente che cura il procedimento di esecuzione del contratto o a quello in forza ad altri Uffici della medesima che svolgono attività ad esso attinente,
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza a codesta Amministrazione committente in ordine all'esecuzione del contratto o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione, direttore dei lavori o direttore dell'esecuzione del contratto, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad altri Enti finanziatori, all'ANAC e ad altre agenzie pubbliche nell'ambito della rendicontazione dell'esecuzione del contratto;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e d.lgs 33/13 così come modificato dal d.lgs 97/2016.

I dati conferiti potranno essere diffusi tramite il sito internet della Amministrazione committente nella sezione "Amministrazione Trasparente", in ottemperanza al D.Lgs 33/2013 e D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

ESISTENZA DI UN PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

Il Titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR 2016/679.

TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Contattando l'Ufficio preposto, via e-mail all'indirizzo segreteria.generale@cert.comune.trani.bt.it è possibile richiedere l'accesso ai dati che la riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l'integrazione dei dati incompleti, la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento nei casi prevista dall'art. 18 GDPR, nonché opporsi, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento effettuato per legittimo interesse del titolare.

La S.V. ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o lavora o dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

NOMINA RESPONSABILE

A seguito aggiudicazione definitiva l'Amministrazione contraente potrà essere nominata in qualità di Responsabile esterna del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 28 del RGPD.

ART.21 = CONTROVERSIE

Per eventuali controversie che potrebbero insorgere per effetto del presente contratto, il professionista incaricato deve eleggere domicilio in Trani. In mancanza, tale domicilio si intenderà eletto presso la Segreteria Generale del Comune di Trani. Pertanto, Foro competente sarà esclusivamente quello di Trani.

Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al presente contratto e che non si fossero potute definire in via amministrativa saranno devolute alla competenza del Giudice ordinario, con espressa esclusione del giudizio arbitrale.

ART.22 = SPESE

Il presente disciplinare sarà registrato in caso d'uso.

Sono a carico del professionista incaricato:

- le spese di bollo e di registrazione del presente disciplinare di incarico,
- le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Trani, _____

IL PROFESSIONISTA INCARICATO

IL DIRIGENTE DELLA TERZA AREA LL.PP. E PATRIMONIO
(ing. Luigi Puzifferri)

L'INCARICATO _____, dichiara, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare espressamente le clausole contenute nel presente contratto.

Trani, _____

IL PROFESSIONISTA INCARICATO
